



DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA N. 06 DEL 24/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ TERRITORIALE DI LECCE

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;

VISTO l'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16/11/2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato i Direttori degli Uffici Provinciali titolari di centri di responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni di spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge n.145/2018, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 4999,99 tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, possono non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO il verbale di contrattazione integrativa tra RSU-OOSS-Amministrazione dell'Unità Territoriale ACI di Lecce sottoscritto il 13 maggio 2020 concernente le misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che in data 05/06/2020 in relazione all'accordo di cui sopra è stata raggiunta un'intesa tra ACI e OO.SS. Di "PRIMA INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" ha previsto, l'approvvigionamento di presidi medico sanitari utili alla salvaguardia della salute, quali mascherine di vario tipo;

CONSIDERATO che si è richiesto alla ditta Passion SRL con sede a Buccinasco (MI) la loro migliore offerta per la fornitura dei DPI in questione;

VISTO il preventivo pervenuto che riportava un prezzo inferiore rispetto ai prezzi indicati sul catalogo interno della CCG Srl, nonché quelli offerti da precedenti fornitori, ed in particolare il costo delle mascherine chirurgiche è risultato pari ad € 0,17 e quello delle mascherine FFP2 è risultato pari a € 0,32 a pz mentre le tuniche di gel (5 Litri) sono state offerte ad € 32,95 cad. iva esclusa;

CONSIDERATO che la ditta Passion SRL unitamente al preventivo trasmetteva anche le certificazioni relative ai DPI oggetto delle offerte e che tali certificazioni, verificate nel portale della U.E. "NANDO", trovavano riscontro nell'idoneità del soggetto certificatore;

VISTO l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di utilizzo di procedure semplificate ivi compreso l'affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 35.000,00;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA

Si autorizza l'acquisto di n° 1300 mascherine chirurgiche per un totale di € 221,00 IVA esclusa, e n° 1300 mascherine FFP2 per un totale di € 416,00 IVA esclusa, 2 tuniche di gel disinfettante per un totale di € 65,90 iva esclusa per un totale complessivo di € 702,90 da corrispondere alla ditta Passion SRL con sede in Buccinasco (MI).

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo 410610005 – Materiale di consumo a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2021 all'Unità Territoriale di Lecce, quale unità organizzativa gestore n. 4441

F.to Il Responsabile
(Dr. Gabriele Peciccia)